

**CONVENZIONE INERENTE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE OZOLA E DAL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI
LIGONCHIO E BUSANA PER LA REALIZZAZIONE DI MINI CENTRALI
IDROELETTRICHE.**

Premesso che:

• in data 22 aprile 2010 i Sig.Brandoli Giorgio, nato a Modena il 16.11.1958, il Sig. Mazzacani Mario nato a Sassuolo il 01.05.1951 e il Sig. Ravanetti Giuseppe nato a Lesignano de Bagni il 17.05.1952 hanno congiuntamente presentato alla Regione Emilia Romagna, competente per materia ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i e dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 domanda di **“Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianti alimentati da fonti rinnovabili“** denominati:

- *DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE OZOLA- DENOMINATO “BRIGLIA ALTA” localizzato in Località CAPRILE in Comune di Ligonchio.*
- *DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE OZOLA- DENOMINATO “BRIGLIA MEDIA” localizzato in Località CINQUECERRI in Comune di Ligonchio.*
- *DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE OZOLA- DENOMINATO “BRIGLIA BASSA” localizzato in Località CINQUECERRI in Comune di Ligonchio/Villa Minozzo*

• in data 13 luglio 2010, i Sig.Brandoli Giorgio, nato a Modena il 16.11.1958, il Sig. Mazzacani Mario nato a Sassuolo il 01.05.1951 e il Sig. Ravanetti Giuseppe nato a Lesignano de bagni il 17.05.1952 hanno congiuntamente presentato alla Regione Emilia Romagna, competente per materia ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i e dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e smi, domanda di “Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianti alimentati da fonti rinnovabili denominati:

- *DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL FIUME SECCHIA- DENOMINATO “BRIGLIA ALTA” localizzato in Località GIAROLA in Comune di Busana.*
- *DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL FIUME SECCHIA- DENOMINATO “BRIGLIA MEDIA” localizzato in Località CAMPO in Comune di Ligonchio e parte in Comune di Busana*

- I Sigg. Brandoli, Mazzacani e Ravanetti hanno inoltre predisposto gli elaborati tecnici necessari alla presentazione di una ulteriore richiesta di domanda di “Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianti alimentati da fonti rinnovabili denominata:

*DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL FIUME SECCHIA- DENOMINATO “BRIGLIA BASSA”
localizzato in Località CAMPO in Comune di Ligonchio ed in Comune di Busana*

Si precisa che tutti gli elaborati progettuali relativi alle 6 richieste di Derivazione di Acqua pubblica sono depositati presso l’Unione dei Comuni e costituiscono parte integrante della presente convenzione.

- l’Unione dei Comuni, ha intenzione di presentare analoga domanda di concessione di derivazione sul torrenti Ozola e sul fiume Secchia per dare seguito agli intenti sanciti nella proposta di Accordo Quadro 2010-2012 per lo sviluppo della montagna e di PAO 2010, predisposto dalla Comunità Montana approvato con delibera di Giunta Unione n. 33 del 06.05.2010;
- nella delibera di Giunta Unione n. 33 del 06.05.2010, tra gli interventi proposti il n.11 per l’anno 2012 titola:”Produzione di energia con tecnologia micro e mini idro nei Comuni dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, con un contributo assegnato all’Unione di Euro 148.000,00;
- l’intervento di cui sopra si integra con la politica regionale unitaria DUP, con il piano energetico regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 6/2007 e con la programmazione provinciale.
- l’Unione dei Comuni, il Comune di Busana, il Comune di Ligonchio e i Sig.ri Brandoli Giorgio, Mazzacani Mario e Ravanetti Giuseppe intendono collaborare per il superamento della concorrenza ordinaria tra i rispettivi progetti e quindi intendono procedere alla richiesta alla Regione Emilia Romagna di rilascio delle concessioni di derivazione idrica ad uso idroelettrico sul torrente OZOLA e sul fiume SECCHIA congiuntamente;
- la Regione Emilia Romagna provvederà a pubblicare sul BURL - Serie Inserzioni e Concorsi, l’eventuale accoglimento delle suddette domande di concessione in concorrenza ordinaria e che una volta scaduti i termini (60 giorni) non sarà più possibile presentare ulteriori domande di concorrenza ordinaria alle stesse.

- la presente convenzione si propone la determinazione delle rispettive quote di ripartizione delle concessioni che avranno esito positivo alla conclusione della procedure di Impatto Ambientale LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni.

Convenzione

- La presente convenzione è approvata dalle parti con clausola sospensiva riferita all'effettivo rilascio delle Concessioni di derivazione ad uso idroelettrico sul torrente OZOLA e sul fiume SECCHIA da parte della Regione Emilia Romagna. Fino a tale avvenimento le parti si ritengono reciprocamente impegnate in termini di esclusività sul progetto e procederanno congiuntamente ed in sinergia per l'ottenimento della suddette Concessioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art.1

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione ed hanno natura di funzione interpretativa e motivazionale.

Art.2

I Sig.ri Brandoli Giorgio, Mazzacani Mario e Ravanetti Giuseppe (d'ora in poi denominati Soggetto proponente) e l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano - Comune di Ligonchio - Comune di Busana concordano che le domande di concessione di derivazione sui torrenti Ozola e sul fiume Secchia verranno co-presentate alla Regione Emilia Romagna congiuntamente.

Art.3

Per le domande di concessione già in essere e per le quali è già stato attivato presso la Regione Emilia Romagna l'iter di concessione, nonché per quella in corso di presentazione sopra citata, si concorda che come soggetto attuatore oltre il Soggetto proponente è da aggiungere l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano - Comune di Ligonchio - Comune di Busana, che diventeranno co-titolari e co-intestatario dei progetti presentati, e delle eventuali concessioni che verranno rilasciate.

Art.4

A completamento dell'iter di rilascio delle concessioni, le stesse verranno intestate parte all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano\ Comune di Busana\Comune di Ligonchio e parte al Soggetto proponente con il seguente criterio:

- 50% all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano ,Comune di Ligonchio e Comune di Busana;
- 50% al Soggetto proponente. (Sig.ri Mazzacani Mario, Ravanetti Giuseppe e Brandoli Giorgio)
- A fronte di eventuali diversi valori delle concessioni richieste la ripartizione del 50% avverrà sulla base dell'effettivo valore di concessione determinato in relazione alla produzione attesa dei singoli impianti idroelettrici.
- Fatta salva la ricerca preliminare di una suddivisione condivisa delle concessioni ottenute, qualora non si pervenisse ad un accordo, si procederà attraverso sorteggio, secondo modalità che verranno successivamente concordate tra le parti, per quanto riguarda l'ordine di scelta/intestazione, di seguito si procederà con successive scelte alternate tra l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano\Ligonchio e Busana ed il Soggetto proponente.
- Nell'eventualità che la matematica ripartizione non sia possibile per numero di concessioni (dispari) o valori in campo, l'ultima concessione verrà cointestata con quote proporzionali da conguaglio.

Art.5

Resta a carico del Soggetto proponente la progettazione definitiva necessaria alla procedura di VIA per il rilascio delle suddette concessioni, che la attuerà con propria struttura tecnica.

All'atto di rilascio delle concessioni, saranno tuttavia riconosciute alla parte proponente il 50% delle sole spese vive documentate per prestazioni specialistiche ad oggi sostenute (redazione di *Relazione di valutazione di impatto ambientale e relazione Geologica e Geotecnica*) e rimborso spese richieste da ENEL per la redazione dei preventivi di allacciamento (richiesti dall'ufficio VIA per attestare la fattibilità dei collegamenti di rete alle future centrali). Il rimborso delle spese vive documentate e sostenute dal soggetto proponente sarà dovuto solo ed esclusivamente per i costi riferibili ai progetti ed alle relative concessioni che saranno intestate all'Unione dei Comuni, al Comune di Busana ed al Comune di Ligonchio. La quantificazione dei costi sostenuti sarà determinata da una apposita commissione composta da due tecnici indicati dal soggetto proponente, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni e dal Segretario dell'Unione dei Comuni.

Per quanto riguarda le spese per prestazioni specialistiche che dovranno essere sostenute per il proseguo dell'iter autorizzativo che emergeranno in conferenza dei servizi, sarà cura della parte proponente richiedere preventivi che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Unione dei Comuni. L'Unione dei Comuni potrà presentare offerte alternative di tecnici di propria fiducia e le parti valuteranno, di comune accordo, la proposta complessivamente più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.

In tali prestazioni vanno ricomprese la predisposizione di relazione ambientale e di rendering fotorealistici con l'inserimento ambientale delle opere da realizzare già richiesti dalla *Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali dell'Emilia Romagna* e non ancora prodotte.

Art.6

L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, il Comune di Busana e di Ligonchio si impegnano a favorire il rilascio delle concessioni di derivazione idrica ad uso idroelettrico sul torrente OZOLA e sul fiume SECCHIA di cui alle premesse, facendosi parte diligente ed attiva nei confronti degli Enti preposti alla valutazione delle richieste delle concessioni, al fine di comunicarne la condivisione dei progetti e la qualità ambientale e tecnica degli stessi. A tal riguardo L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano e il soggetto proponente, concorderanno le azioni e comunicazioni da predisporre nei confronti degli Enti autorizzatori

Art.7

Una volta ripartite le concessioni, con le modalità sancite nell'art.4, il Soggetto proponente, potrà, per le concessioni che resteranno nella sua esclusiva titolarità, disporre in maniera autonoma ed esclusiva secondo le modalità e le prescrizioni previste dalle leggi e dalle normative vigenti. Inoltre alla conclusione dell'iter autorizzativo relativamente alla procedura di VIA ed al conseguente rilascio delle concessioni che verranno intestate all'Unione dei Comuni, Comune di Ligonchio e Comune di Busana (ai sensi dell'art.4) i relativi progetti diverranno di esclusiva proprietà dell'Unione dei Comuni come meglio specificato nell'articolo 5 della presente convenzione.

Art.8

Una volta ripartite le concessioni, con le modalità sancite nell'art.4, l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, il Comune di Busana e di Ligonchio potranno, per le concessioni che resteranno nella sua esclusiva titolarità operare direttamente per la realizzazione e la gestione delle opere o provvedere a renderle attuative attraverso bandi di gara secondo le modalità e le prescrizioni previste dalle leggi e dalle normative vigenti. A detti bandi potrà partecipare anche il Soggetto proponente.

Art.9

Una volta ripartite le concessioni, con le modalità sancite nell'art.4, qualora risultasse la co-titolarità e la co-intestazione di una o più concessioni, queste non potranno essere cedute dalle parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Al verificarsi di tale condizione, le parti si impegnano sin d'ora alla ricerca di un accordo condiviso, soddisfacente per entrambe le Parti, per la realizzazione e la gestione della centrale idroelettrica, finalizzato alla massima valorizzazione della risorsa a disposizione.

Art.10

La presente convenzione è vincolante ed efficace a favore di ciascuna Parte e dei rispettivi successori o aventi causa. Il presente Accordo ed i relativi diritti, interessi ed obblighi non dovranno essere ceduti da alcuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art.11

Le Parti faranno ogni sforzo possibile per risolvere ogni eventuale controversia derivante o relativa all'adempimento di ogni obbligazione assunta ai sensi del presente Convenzione. A tal fine, le Parti si consulteranno e negozieranno in buona fede al fine di raggiungere una soluzione giusta ed equa, soddisfacente per entrambe le Parti. Nell'ipotesi in cui le Parti non dovessero raggiungere tale composizione amichevole il foro competente sarà quello di Reggio Emilia.

Art.12

Ogni Articolo, Sezione, o ogni altra suddivisione di questa convenzione o ogni altra pattuizione di questo convenzione che sia, o diventi, contraria alla legge, invalida, o non eseguibile, si intenderà come separata da questa convenzione e sarà priva di effetti nella misura in cui sia contraria alla legge, invalida o non eseguibile, e non influenzerà o pregiudicherà le restanti pattuizioni del Accordo. Ciascuna parte di questo convenzione sarà in ogni caso interpretata nel suo insieme secondo il giusto significato e senza comportare una presunzione che i relativi termini debbano essere interpretati in termini più restrittivi nei confronti di una Parte contro l'altra in base alla regola interpretativa secondo cui un documento deve essere interpretato più restrittivamente contro la Parte che ha predisposto il medesimo, essendo inteso che le Parti ed i loro rappresentanti hanno partecipato alla predisposizione e alla negoziazione di questo convenzione

Art.13

La durata del presente accordo è concordata dalle parti per il periodo di durata dell'iter di rilascio delle Concessioni in oggetto, per l'iter di spartizione delle eventuali concessioni rilasciate e per l'eventuale gestione della concessione di cui l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, Comune di Busana, Comune di Ligonchio ed il Soggetto proponente, dovessero essere co-titolari e co-intestatari a seguito della spartizione secondo l'art.4 della presente convenzione.